

**DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016**  
**596/2016/C/IDR**

**APPELLO AVVERSO LE SENTENZE DEL TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. II, NN. 1701, 1702, 1703, 1704, 1748, 1749, 1838, 1839, 1840, 1857 E 1858, DEL 2016, DI PARZIALE ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 324/2015/R/IDR**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 ottobre 2016

### **VISTI:**

- l'art. 119, comma 7, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- l'articolo 1, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 luglio 2015, 324/2015/R/IDR, recante "Determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico, per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015" (di seguito: deliberazione 324/2015/R/IDR);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, nn. 1701, 1702, 1703, 1704 del 23 settembre 2016; nn. 1748 e 1749 del 27 settembre 2016; nn. 1838, 1839, 1840 dell'11 ottobre 2016; nn. 1857 e 1858 del 12 ottobre 2016.

### **CONSIDERATO CHE:**

- in data 23 settembre 2016, sono state pubblicate, mediante deposito in segreteria, le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, nn. 1701, 1702, 1703, 1704, con cui è stata annullata, con riferimento alle determinazioni relative alle gestioni dei soggetti ricorrenti, la deliberazione 324/2015/R/IDR;
- in data 27 settembre 2016, sono state pubblicate, mediante deposito in segreteria, le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, nn. 1748 e 1749, con cui è stata annullata, con riferimento alle determinazioni relative alle gestioni dei soggetti ricorrenti, la medesima deliberazione;
- in data 11 ottobre 2016, sono state pubblicate, mediante deposito in segreteria, le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, nn. 1838, 1839 e 1840, con cui è stata annullata, con riferimento alle determinazioni relative alle gestioni dei soggetti ricorrenti, la medesima deliberazione;

- in data 12 ottobre 2016, sono state pubblicate, mediante deposito in segreteria, le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, nn. 1857 e 1848, con cui è stata annullata, con riferimento alle determinazioni relative alle gestioni dei soggetti ricorrenti, la medesima deliberazione;
- le richiamate sentenze si prestano ad essere censurate in quanto si basano su un'erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti.

**RITENUTO CHE:**

- sussistano i presupposti per proporre ricorso in appello avverso le richiamate sentenze del TAR Lombardia;
- sia, pertanto, opportuno fornire all'Avvocatura Generale dello Stato ogni elemento utile ai fini della proposizione del ricorso in appello avverso la citata ordinanza

**DELIBERA**

1. di proporre ricorso in appello avverso le sentenze Tar Lombardia, Milano, Sezione II, nn. 1701, 1702, 1703, 1704 del 23 settembre 2016; nn. 1748 e 1749 del 27 settembre 2016; nn. 1838, 1839, 1840 dell'11 ottobre 2016; nn. 1857 e 1858 del 12 ottobre 2016;
2. di dare mandato al Capo del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*